



Consiglio Regionale della Campania

Relazione Illustrativa

PROPOSTA DI LEGGE “Modifiche alla Legge regionale 19 marzo 2025, n. 2 (*Interventi a favore del cicloturismo in Campania*)

La modifica all'art. 4 della Legge regionale 19 marzo 2025 n. 2, *Interventi a favore del cicloturismo in Campania*, è resa necessaria da profili di dubbia compatibilità con l'art. 117, comma 3 della Costituzione evidenziati dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Turismo con nota del 16.04.2025.

Secondo l'ufficio anzidetto, l'art. 4 della legge, istituendo un elenco regionale degli operatori cicloturistici, eccede l'ambito della competenza regionale per sconfinare nell'ordinamento delle professioni che, a mente dell'art. 117, comma 3, Cost., è oggetto di una competenza legislativa concorrente.

Nell'ambito di quest'ultima competenza, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato il principio per cui "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali" (Corte cost. 23 giugno 2023 n. 127; in termini v. anche Corte cost. 22 novembre 2010 n. 300, 2 marzo 2007 n.

57, 14 aprile 2006 n. 153).

In assenza dell'individuazione a livello statale della figura professionale dell'operatore cicloturistico - che, allo stato, può farsi rientrare tra le professioni c.d. non regolamentate disciplinate dalla l. n. 3 del 2013 - l'istituzione di un apposito elenco regionale di detti operatori appare esorbitare il perimetro delle iniziative che una regione può legittimamente porre in essere in tema di istruzione e formazione professionale.

Pertanto, l'ufficio legislativo ha segnalato che l'art. 4, 1. reg. Campania 19 marzo 2025 n. 2 presenta profili di dubbia compatibilità con l'art. 117, comma 3, Cost., in relazione alla mancanza, allo stato, di una disciplina statale che tipicizzi la figura dell'operatore cicloturistico ed all'impossibilità, quindi, per una regione di individuare autonomamente questa nuova figura professionale e le sue caratteristiche.

Nella stessa nota si fa riferimento agli elenchi tenuti dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) dove sono censite le associazioni rappresentative di professioni non regolamentate e a cui la legge regionale in questione potrebbe far riferimento per dare una giusta informazione al turista interessato.

In considerazione dei suddetti rilievi di incostituzionalità, si rende necessaria la modifica all'art. 4 della Legge regionale 19 marzo 2025 n. 2, *Interventi a favore del cicloturismo in Campania*, nel senso che non viene istituito alcun elenco regionale degli operatori di cicloturismo ma, al fine di dare una giusta informazione ai turisti interessati, la legge regionale rimanda agli elenchi delle associazioni rappresentative di professioni non regolamentate tra cui rientra anche tale figura di operatori.

Il Consigliere



Consiglio Regionale della Campania

Tommaso Pellegrino

Tommaso Pellegrino